

Elenco di articoli proibiti, di cui all'Appendice 1-A del Reg. UE 2015/1998

• PERSONE DIVERSE DAI PASSEGGERI •

CATEGORIA -A-

pistole, armi da fuoco e altri strumenti che sparano proiettili – strumenti in grado o che sembrano in grado di essere utilizzati per provocare ferite gravi attraverso lo sparo di un proiettile, fra i quali:

- armi da fuoco di ogni tipo come pistole, rivoltelle, carabine, fucili
- pistole giocattolo, riproduzioni e imitazioni di armi da fuoco che possono essere scambiate per armi vere
- componenti di armi da fuoco, esclusi i cannocchiali con mirino di puntamento
- armi ad aria compressa o anidride carbonica, come pistole, armi a pallini, carabine e pistole a sfere
- pistole lanciarazzi e pistole per starter
- archi, balestre e frecce
- lanciarpioni e fucili subacquei
- fionde e catapulte

CATEGORIA -B-

dispositivi per stordire – dispositivi progettati appositamente per stordire o immobilizzare, fra i quali:

- dispositivi neutralizzanti, come fucili stordenti, pistole paralizzanti (tasers) e manganelli a scarica elettrica
- strumenti per stordire e sopprimere gli animali
- sostanze chimiche, gas e spray capaci di produrre effetti disabilitanti o immobilizzanti, come spray irritanti, gas lacrimogeni, acidi e repellenti per animali

CATEGORIA -C-

sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari – sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari in grado o che sembrano in grado di essere utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili, fra i quali:

- munizioni
- detonatori e inneschi
- detonatori e micce
- riproduzioni o imitazioni di ordigni esplosivi
- mine, granate ed altri materiali militari esplosivi
- fuochi d'artificio ed altri articoli pirotecnici
- candelotti e cartucce fumogene
- dinamite, polvere da sparo ed esplosivi plastici

CATEGORIA -D-

eventuali altri articoli in grado di essere utilizzati per provocare ferite gravi e che non sono di solito utilizzati nelle aree sterili, ad esempio attrezzature per arti marziali, spade, sciabole, etc...

Estratto dal Reg. UE 2015/1998	Estratto dal PNS 2ª ed. Giugno 2015 – Emendamento 1º Febbraio 2016
1.6 ARTICOLI PROIBITI	<i>Indicazione articoli proibiti sui tesserini di ingresso in aeroporto</i>
1.6.1 Alle persone diverse dai passeggeri non è consentito trasportare nelle aree sterili gli articoli elencati nell'appendice 1-A.	1.2.5.1.4 Il tesserino di ingresso in aeroporto deve contenere, ove applicabile, l'indicazione delle categorie di articoli proibiti, di cui all'Appendice 1-A del Reg. UE 2015/1198, che il titolare è autorizzato ad introdurre in area sterile/critica per le funzioni da esercitare.
1.6.2 Può essere concessa un'esenzione in merito al punto 1.6.1, a condizione che la persona sia autorizzata a trasportare articoli proibiti nelle aree sterili per l'espletamento di compiti essenziali per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali o degli aeromobili o per lo svolgimento delle proprie mansioni in volo.	Gli articoli riportati nell'Appendice 4-C del Reg. UE 2015/1998, di cui alle lettere
1.6.3 Per consentire il riconcilio della persona autorizzata a trasportare uno o più articoli elencati nell'appendice 1-A con l'articolo trasportato: a) la persona deve possedere un'autorizzazione e portarla con sé. L'autorizzazione è indicata sul documento identificativo che autorizza l'accesso alle aree sterili.....[omissis.....]	c) <i>-oggetti dotati di una punta acuminata o di un'estremità affilata-</i> d) <i>-utensili da lavoro-</i> e) <i>-corpi contundenti-</i> non sono più considerati articoli proibiti per le persone diverse dai passeggeri e, qualora introdotti in area sterile, devono essere sottoposti ai normali controlli di sicurezza e, successivamente, mantenuti in luogo non accessibile ai passeggeri.